

DECISIONE (UE) 2017/758 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004 la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la «Convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione europea ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti (POP), tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
- (4) A norma dell'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e/o C della Convenzione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, con l'eccezione di quelle parti della Convenzione («le parti») che non l'hanno accettata.
- (5) In seguito alla richiesta di inclusione del decabromodifenilietere commerciale (c-decaBDE) ricevuta dalla Norvegia nel 2013, il comitato d'esame sui POP istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che il c-decaBDE soddisfa i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la riunione dell'ottava Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'inclusione del c-decaBDE nell'allegato A della Convenzione.
- (6) La produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifenilietere come sostanza o come costituente di altre sostanze, in miscele e in articoli, sono limitati a norma del regolamento (UE) 2017/227 ⁽³⁾ che aggiunge la nuova voce 67 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ (REACH) («voce 67»). A norma della voce 67 la produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifenilietere sono consentiti solo per un periodo limitato per nuovi aeromobili e per i ricambi destinati ad aeromobili, veicoli a motore, veicoli agricoli o forestali oppure a determinate macchine.

⁽¹⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

